



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO" - LEGGE N. 160/2019

L'anno **2021** il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **10:00**

a seguito di apposito invito, si è svolta la Giunta Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, sotto la presidenza di Elsa Giuseppina Signorino - Assessora .

L'appello risulta come segue:

assente	DE PASCALE MICHELE	Sindaco
assente	FUSIGNANI EUGENIO	Vice Sindaco
presente	BAKKALI OUIDAD	Assessora
presente	BARONCINI GIANANDREA	Assessore
presente	CAMELIANI MASSIMO	Assessore
presente	COSTANTINI GIACOMO	Assessore
presente	DEL CONTE FEDERICA	Assessora
presente	FAGNANI ROBERTO GIOVANNI	Assessore
presente	MORIGI VALENTINA	Assessora
presente	SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	Assessora

Assiste Segretario Generale dott. Paolo Neri.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessora/Assessore competente da cui emerge quanto segue:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 sopra richiamato non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2021 con cui sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone unico patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, con approvazione della relativa disciplina regolamentare provvisoria;

Preso atto che l'applicazione di questi nuovi canoni richiede, come sopra espresso, l'introduzione di una disciplina regolamentare (commi 821 e 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) che definisca ogni aspetto applicativo, considerati i diversi presupposti impositivi che sono da un lato le occupazioni di suolo pubblico, anche nei mercati, e dall'altro le affissioni e le esposizioni pubblicitarie in genere, e che, in proposito, con delibera n. 49 del 30.03.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il relativo Regolamento Comunale per la disciplina di ogni aspetto rilevante del nuovo canone, ed in particolare:

- l'applicazione per occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, delle aree dei mercati, nonché per le affissioni e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- i diversi presupposti applicativi, la soggettività passiva ed i relativi adempimenti, i criteri applicativi e la suddivisione del territorio in zone, esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in genere, accertamento e sistema sanzionatorio, modalità e tempi di rimborso;
- le modalità per la dichiarazione ed il pagamento del canone, rateizzazioni;
- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili, tenuto conto di quanto previsto dal "*Piano Generale degli impianti pubblicitari*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020, tuttora vigente ed espressamente richiamato dal nuovo Regolamento;
- la volontà di garantire su tutto il territorio comunale, anche oltre il 1° dicembre 2021, il servizio delle pubbliche affissioni, non più obbligatorio a decorrere dalla predetta data ai sensi dell'art. 1 – comma 836 – della Legge n. 160/2019;

Dato atto che il Regolamento, in relazione alle varie fattispecie impositive, prevede una serie di riduzioni ed agevolazioni che consentiranno l'applicazione di tariffe ridotte, in linea con il sistema tariffario applicato fino a tutto l'anno 2020, così da mantenere inalterato l'equilibrio tariffario di cui all'anno 2020 ed annualità precedenti;

Preso atto che a norma dell'art. 72 del nuovo Regolamento:

- nella determinazione del canone dovuto per l'anno 2021 si terrà conto delle superfici in precedenza dichiarate in applicazione dei tributi abrogati, salva diversa comunicazione dei soggetti interessati;
- in ogni caso, in applicazione della disposizione di cui all'art. 72 del nuovo regolamento e fermo restando le competenze della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe, per tutte le fattispecie impositive previste dal regolamento eccezion fatta per le entrate di cui all'art. 50 (quindi ad eccezione delle occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione), per l'anno 2021 il canone dovuto non potrà essere superiore a quanto dovuto per l'anno 2020 per la medesima fattispecie impositiva applicando, rispetto a tale annualità, le tariffe ed i criteri previsti dalle regolamentazioni e dalla normativa vigenti per l'anno 2020;
- viceversa, rispetto alle entrate di cui al predetto art. 50 del regolamento - occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione - le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'anno 2021 saranno immediatamente ed integralmente applicabili già dal primo anno, e quindi dal 2021;
- per l'anno 2021 il termine per il pagamento del canone annuale è posticipato al 31 ottobre 2021, anche in applicazione di quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 7 del 26.01.2021;

Dato atto, fermo restando la disciplina transitoria di cui al summenzionato art. 72 del nuovo Regolamento, che le tariffe del nuovo canone sono predisposte in modo da garantire invarianza di gettito rispetto a quello conseguito negli anni precedenti, come previsto dall'art. 1 – comma 817 – della Legge n. 160/2019, con determinazione delle seguenti misure di tariffa base, ridotte rispetto alle tariffe standard di cui ai commi 826-827-841-842 art. 1 Legge 160/2019, e relativi allegati con specifica delle tariffe applicabili:

- CANONE UNICO PATRIMONIALE

TARIFFA GIORNALIERA € 1,29

TARIFFA ANNUALE € 53,00

- CANONE DEL MERCATO

TARIFFA GIORNALIERA € 1,29

TARIFFA ANNUALE € 53,00

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui *"... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Considerato che il decreto legge "Sostegni" – D.L. n. 41 del 22.03.2021 – all'art. 30, comma 4 - ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone del Mercato entro il predetto termine stabilito dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con decorrenza applicazione del 1° gennaio 2021;

Vista la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei

relativi atti regolamentari e tariffari, che non vanno quindi pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente ed anche in relazione all'approvazione delle tariffe, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di dare immediata attuazione alle misure sopra riportate;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare le seguenti misure di tariffa base:

CANONE UNICO PATRIMONIALE
TARIFFA GIORNALIERA € 1,29
TARIFFA ANNUALE € 53,00

CANONE DEL MERCATO
TARIFFA GIORNALIERA € 1,29
TARIFFA ANNUALE € 53,00

dando atto che le tariffe applicabili sono determinate nei prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori previsti per le varie fattispecie imponibili, così distinti:

Allegato A: Canone Esposizione Pubblicitaria
Allegato B: Canone Pubbliche Affissioni
Allegato C: Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Allegato D: Canone del Mercato;

- 3.** di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 1° gennaio 2021, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 72 del più volte citato "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2021;
- 4.** di dare altresì atto che per l'anno 2021 la scadenza per il pagamento dei canoni a carattere annuale è differita al 31 ottobre 2021;
- 5.** di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza;
- 6.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata ed unanime votazione palese espressa nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, al fine di dare immediata attuazione alle misure sopra riportate.

Visto il verbale protocollo n. 83550/2021 relativo alla seduta n° 19 di Giunta Comunale del 27/04/2021

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)